COPIA

CITTA' DI POMIGLIANO D'ARCO
(Città Metropolitana di Napoli)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 28 DEL 18/06/2025

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI ANNO 2025 E CONFERMA PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2024-2025 - ANNUALITÀ 2025

L'anno duemilaventicinque il giorno diciotto del mese di giugno alle ore 16:06 nella Sala delle adunanze della Casa Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio Comunale, in data 12/06/2025, Prot. N. 26122, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta **Pubblica** di I convocazione, in **adunanza Ordinaria**.

Sono intervenuti i Signori:

COGNOME E NOME	P.	A.	COGNOME E NOME	P.	A.
DOTT. RAFFAELE RUSSO	Si		dott. Francesca Carretta	Si	
Maurizio Caiazzo	Si		sig. Giovanni Sgammato	Si	
dott. Francesco Toscano		Si	sig. Carmine Antonio Toscano	Si	
dott. Giovanni De Falco	Si		dott. Antonio Sodano	Si	
dott. Vincenzo Violante		Si	dott. Salvatore Coppola		Si
dott. Luigi Pulcrano	Si		avv. Giuseppe Capone		Si
dott. Pasquale Panico	Si		dott. Leonilde Colombrino	Si	
dott. Pasquale Tranchese	Si		dott. Michele Esposito	Si	
avv. Feliciana Sodano	Si		dott. Luigi Romano	Si	
sig. Vincenzo D'Onofrio	Si		sig. Fiacco Vito	Si	
avv. Angelo Cozzolino	Si		sig.ra Carla Mercogliano	Si	
sig. Raffele Cennamo		Si	dott. Marco Iasevoli	Si	
dott. Gioacchino Gammella	Si				

PRESENTI N° 20	Assenti N° 5

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il "*metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2*";

- la deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023 ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);

- la determinazione dell'ARERA n. 1/2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;

- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Pomigliano d'Arco è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 denominato A.T.O. NA3, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA n.363/2021;

Preso atto del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 2024 – 2025, predisposto dal soggetto gestore del servizio, che espone, per l'anno 2025, un costo complessivo di € 9.731.463,00;

Preso atto della procedura di validazione del piano finanziario 2024 - 2025, con esito positivo posta in essere dall'Ente territorialmente competente (ETC), denominato A.T.O. NA3, a mezzo determinazione del Direttore Generale n. 27 del 17.04.2024;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 9 del 08.05.2023;

Visto

- l'art. 1, comma 652, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale stabilisce che: "*Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti*";

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti

speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Visto l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale "*a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard";*

Tenuto conto che i costi inseriti nel Piano Finanziario del periodo 2024 - 2025 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti;

Esaminate inoltre le *"Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive integrazioni e modificazioni",* emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 10 febbraio 2025, le quali hanno chiarito che: *"Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle "risultanze dei fabbisogni standard" operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Va osservato, in proposito, che l'attività di regolazione del servizio affidata ad ARERA, avviata con la delibera n. 443/2019 e successivamente aggiornata con le delibere n. 363/2021 e n. 389/2023, modifica il quadro della discrezionalità riservato al comune in quanto responsabile del servizio rifiuti, orientandolo in primo luogo alla verifica del rispetto dei criteri innovati in materia di determinazione dei costi da parte dei gestori nell'ambito del Piano finanziario. Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati art. 4 e 5 del MTR, allegato alla delibera ARERA n. 443/2019, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività e le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie";*

Dato atto che i costi da finanziare con le tariffe per l'anno 2025 complessivamente pari ad € 9.731.463,00 sono così ripartiti:

COSTI FISSI € 2.840.361,00

COSTI VARIABILI € 6.891.102,00

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario 2024 – 2025 nella modalità seguente:

Costi fissi:

45,00% a carico delle utenze domestiche

55,00% a carico delle utenze non domestiche

Costi variabili

60,00% a carico delle utenze domestiche

40,00% a carico delle utenze non domestiche

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, stabilisce che: "*A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i*

regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";

- **l'art. 10-bis del D.L. 14 marzo 2025, n. 25**, convertito con modificazioni dalla L. 09/05/2025, n. 69, in base a quale: "***Per l'anno 2025 il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2025;***
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "*A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360*";
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, "*A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente*";
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147–conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha fissato la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia;
- la delibera Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:
- $UR1$, a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
- $UR2$, a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;

Visto

- il DPCM 21/01/2025, n. 24, ha disciplinato i principi ed i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate (bonus Tari 25%), in attuazione di quanto previsto dall'art. 57-bis, comma 2, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157;

Dato atto che

- Il bonus viene riconosciuto alle famiglie con un **ISEE inferiore a 9.530 euro o 20.000 euro per famiglie con almeno 4 figli a carico;**
- Il beneficio è valido per una sola utenza domestica per nucleo familiare;
- è prevista l'introduzione di una nuova componente perequativa per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle agevolazioni di cui sopra, a carico della generalità dell'utenza, domestica e non domestica;

- la deliberazione ARERA n. 133/R/rif del 01/04/2025, ha disciplinato la nuova componente perequativa denominata *UR3, a*, pari a € 6,00 ad utenza domestica e non domestica, da applicarsi a decorrere da 1° gennaio 2025, per il finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione dell'agevolazione di cui al DPCM 21/01/2025;
- l'articolo 17 comma 3 del Regolamento Tari vigente, il quale demanda al Consiglio Comunale, in sede di determinazione delle relative tariffe, la decisione in merito alle agevolazioni, *"a favore di singole categorie di utenze …per particolari ragioni di carattere economico, sociale, sanitario, secondo modalità definite con Deliberazione di Giunta Comunale"*;
- il Piano Finanziario 2024 – 2025 è stato validato dall'Ente territorialmente competente (ETC), denominato A.T.O. NA3, a mezzo determinazione del Direttore Generale n. 27 del 17.04.2024

Il Dirigente

Dott.ssa Maria Rachela Di Gregorio

L'ASSESSORE AL BILANCIO

Letta la relazione istruttoria e ritenuta farla propria

Richiamati

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il "*metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2*";
- la deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023 ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);
- il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 2024 – 2025, predisposto dal soggetto gestore del servizio, che espone, per l'anno 2025, un costo complessivo di € 9.731.463,00 e validato con esito positivo dall'Ente territorialmente competente (ETC), denominato A.T.O. NA3, a mezzo determinazione del Direttore Generale n. 27 del 17.04.2024;
- il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 9 del 08.05.2023;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile;
- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, stabilisce che: "*A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno…"*;
- l'art. 10-bis del D.L. 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla L. 09/05/2025, n. 69, in base a quale: "*Per l'anno 2025 il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2025;*
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha fissato la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia;
- la delibera Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:
  a) $UR1,a$, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;

  b) $UR2,a$, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;

- il DPCM 21/01/2025, n. 24, ha disciplinato i principi ed i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate (bonus Tari 25%), in attuazione di quanto previsto dall'art. 57-bis, comma 2, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157;
- la deliberazione ARERA n. 133/R/rif del 01/04/2025, ha disciplinato la nuova componente perequativa denominata *UR3,a*, pari a € 6,00 ad utenza domestica e non domestica, da applicarsi a decorrere da 1° gennaio 2025, per il finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione dell'agevolazione di cui al DPCM 21/01/2025;
- l'articolo 17 comma 3 del Regolamento Tari vigente, il quale demanda al Consiglio Comunale, in sede di determinazione delle relative tariffe, la decisione in merito alle agevolazioni, *"a favore di singole categorie di utenze …per particolari ragioni di carattere economico, sociale, sanitario, secondo modalità definite con Deliberazione di Giunta Comunale"*;

Ritenuto di stabilire, per l'anno 2025, le seguenti agevolazioni per le utenze domestiche:

1. riduzione del 75% della tassa rifiuti per i nuclei familiari con ISEE < 6.000,00 euro
2. riduzione del 25% della tassa rifiuti per i nuclei familiari con ISEE da euro 6001,00 ad euro 9.360,00;

il cui costo stimato ammonta ad €. 300.000 è finanziato con specifiche autorizzazioni di spesa ai sensi ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013;

Evidenziato che suddette agevolazioni si andranno a sommare all' agevolazione bonus Tari 2025 prevista dall' art. 57-bis, comma 2, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 e disciplinata dal DPCM 21/01/2025, n. 24

Dato atto che, ai sensi dell'art. 17, comma 4, del Regolamento Comunale per la disciplina della TARI, le modalità di accesso alle agevolazioni saranno stabilite con successivo atto della Giunta Comunale;

Ritenuto di confermare il Piano Finanziario 2024 – 2025, approvato dall'Ente territorialmente competente A.T.O. NA3, a mezzo determinazione del Direttore Generale n. 27 del 17.04.2024;

Acquisiti

- il parere favorevole di regolarità tecnica del Dirigente del Settore 3 – Affari Finanziari, reso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000;
- il parere favorevole di regolarità contabile del Dirigente del Settore Finanziario, reso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000;
- il parere di conformità del Segretario Generale, reso ai sensi e per gli effetti dell'art. 97 del D.Lgs. n.267/2000;
- il parere dell'Organo di Revisione espresso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, nel verbale n.____del_____*;*

Ritenuta la propria competenza a provvedere nel merito;

Visti

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- la Legge 147/2013;
- la delibera Arera n. 386/2023/R/rif;
- il DPCM 21/01/2025, n. 24;
- la deliberazione ARERA n. 133/R/rif;
- il Regolamento Tari vigente;
- lo Statuto Comunale;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. Di confermare il Piano Finanziario 2024 – 2025 validato dall'Ente territorialmente competente (ETC), denominato A.T.O. NA3, a mezzo determinazione del Direttore Generale n. 27 del 17.04.2024;
2. Di quantificare in € 9.731.463,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2025;
3. Di approvare, per l'anno 2025, le tariffe della TARI relative all' anno 2025, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e utenze non domestiche che si allegano al presente provvedimento, rispettivamente, sotto le lettere A) e B) quali parti integranti e sostanziali della presente, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario.
4. Di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.Lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5 %.
5. Di dare, altresì, atto che risultano dovute, insieme alla TARI e al TEFA, le seguenti componenti perequative, che non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:
    a. Ur1 a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
    b. Ur2, a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;
    c. UR3, a da applicarsi a decorrere da 1° gennaio 2025, per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'agevolazione di cui al DPCM 21/01/2025, pari ad € 6,00 per utenza;
6. Di stabilire, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento TARI, le seguenti agevolazioni per le utenze domestiche:

- riduzione del 75% della tassa rifiuti per i nuclei familiari con ISEE < 6.000,00 euro
- riduzione del 25% della tassa rifiuti per i nuclei familiari con ISEE da euro 6001,00 ad euro 9.360,00;
  il cui costo stimato pari ad €. 300.000 è finanziato con specifiche autorizzazioni di spesa ai sensi ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013;

7. Di stabilire che suddette agevolazioni si andranno a sommare all' agevolazione bonus Tari 2025 prevista dall' art. 57-bis, comma 2, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 e disciplinata dal DPCM 21/01/2025, n. 24
8. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 17, comma 4, del Regolamento Comunale per la disciplina della TARI, le modalità di accesso alle agevolazioni saranno stabilite con successivo atto della Giunta Comunale;
9. Di confermare il Piano Finanziario 2024 – 2025, approvato dall'Ente territorialmente competente A.T.O. NA3, a mezzo determinazione del Direttore Generale n. 27 del 17.04.2024
10. Di incaricare l'Ufficio Entrate a provvedere alla trasmissione, per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16- 08-2021).

L'Assessore al Bilancio

Mattia De Cicco

CITTA' DI POMIGLIANO D'ARCO
(Città Metropolitana di Napoli)

Proposta di Deliberazione n. 29 del 06/06/2025 - SETTORE 3 - AFFARI FINANZIARI

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI ANNO 2025 E CONFERMA PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2024-2025 - ANNUALITÀ 2025

PARERE TECNICO

Visto si esprime parere Favorevole in ordine alla **regolarità tecnica**
(PARERE di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Lì, 06/06/2025

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Rachela Di Gregorio
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

CITTA' DI POMIGLIANO D'ARCO
(Città Metropolitana di Napoli)

Proposta di Deliberazione n. 29 del 06/06/2025 - SETTORE 3 - AFFARI FINANZIARI

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI ANNO 2025 E CONFERMA PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2024-2025 - ANNUALITÀ 2025

PARERE CONTABILE

Visto si esprime parere Favorevole in ordine alla **regolarità contabile**
(PARERE di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Lì, 06/06/2025

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Rachela Di Gregorio
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

CITTA' DI POMIGLIANO D'ARCO
(Città Metropolitana di Napoli)

Proposta di Deliberazione n. 29 del 06/06/2025 - SETTORE 3 - AFFARI FINANZIARI

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI ANNO 2025 E CONFERMA PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2024-2025 - ANNUALITÀ 2025

PARERE DI CONFORMITA'

Visto si esprime parere Favorevole
(Parere di conformità, reso ai sensi dell'articolo 97 del D.Lgs. 267/2000)

Lì, 13/06/2025

Il Segretario Generale
Dott.ssa Marcella Montesano
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Il Presidente del Consiglio Comunale dà atto che il punto n.8) all'O.d.G. è stato ritirato, come da resoconto allegato.

Con l'assistenza del Segretario Generale, Dott.ssa Marcella Montesano, il Presidente del Consiglio Comunale passa alla trattazione del punto n. 9 all'o.d.g., avente ad oggetto: *"Approvazione delle Tariffe Tari anno 2025 e Conferma Piano Economico Finanziario 2024-2025 - Annualità 2025".*

Il Presidente del Consiglio Comunale chiede all'Assessore Mattia De Cicco di illustrare il punto n. 9 all'o.d.g., come da resoconto allegato.

L'Assessore Mattia De Cicco procede con l'illustrazione del punto in oggetto, come da resoconto allegato.

Si allontana il consigliere comunale Sgammato Giovanni. Pertanto, i presenti risultano **n.19 consiglieri comunali.**

Rientra il consigliere comunale Coppola Salvatore. Pertanto, i presenti risultano **n.20 consiglieri comunali.**
Seguono, in ordine di successione, gli interventi di diversi consiglieri comunali e del Sindaco, come da resoconto allegato.

Si allontana il Sindaco. Pertanto. I presenti risultano **n.19 consiglieri comunali.**

Rientra il consigliere Sgammato. I presenti risultano n. **20 consiglieri.**

Replica l'Assessore Mattia De Cicco, come da resoconto allegato.
Seguono, in ordine di successione, gli interventi per dichiarazione di voto di diversi consiglieri comunali , come da resoconto allegato.

Il Presidente del Consiglio Comunale, non essendoci altre dichiarazioni di voto, procede alla votazione all'o.d.g**. :** *""Approvazione delle Tariffe Tari anno 2025 e Conferma Piano Economico Finanziario 2024-2025 - Annualità 2025";*

IL CONSIGLIO COMUNALE

Letta la proposta di deliberazione a firma dell'Assessore al Bilancio Mattia De Cicco;

Acquisiti
il parere favorevole di regolarità tecnica del Dirigente del Settore 3 – Affari Finanziari, reso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000;
il parere favorevole di regolarità contabile del Dirigente del Settore Finanziario, reso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000;
il parere di conformità del Segretario Generale, reso ai sensi e per gli effetti dell'art. 97 del D.Lgs. n.267/2000;
il parere dell'Organo di Revisione espresso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, giusto verbale n. 20 del 11/06/2025 che si allega;

Richiamati:
l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI);
l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti;
la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il "*metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2*";
la deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023 ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);
il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 2024 – 2025, predisposto dal soggetto gestore del servizio, che espone, per l' anno 2025, un costo complessivo di € 9.731.463,00 e validato con esito positivo dall'Ente territorialmente competente (ETC), denominato A.T.O. NA3, a mezzo determinazione del Direttore Generale n. 27 del 17.04.2024;
il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 9 del 08.05.2023;
l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile;
l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, stabilisce che: "*A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno…"*;
l'art. 10-bis del D.L. 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla L. 09/05/2025, n. 69, in base a quale: "*Per l'anno 2025 il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2025;*
l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha fissato la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia;
la delibera Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

a) 1, , per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;

b) 2, , per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;

il DPCM 21/01/2025, n. 24, ha disciplinato i principi ed i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate (bonusTari 25%), in attuazione di quanto previsto dall'art. 57-bis, comma 2, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157;

la deliberazione ARERA n. 133/R/rif del 01/04/2025, ha disciplinato la nuova componente perequativa denominata *UR3,a*, pari a € 6,00 ad utenza domestica e non domestica, da applicarsi a decorrere da 1° gennaio 2025, per il finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione dell'agevolazione di cui al DPCM 21/01/2025;

l' articolo 17 comma 3 del Regolamento Tari vigente, il quale demanda al Consiglio Comunale, in sede di determinazione delle relative tariffe, la decisione in merito alle agevolazioni, *"a favore di singole categorie di utenze ...per particolari ragioni di carattere economico, sociale, sanitario, secondo modalità definite con Deliberazione di Giunta Comunale"*;

Visti:

il D.Lgs. n. 267/2000;
il D.Lgs. n. 118/2011;
la Legge n.147/2013;
la delibera Arera n. 386/2023/R/rif;
il DPCM 21/01/2025, n. 24;
la deliberazione ARERA n. 133/R/rif;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento TARI vigente;
il Regolamento di Contabilità vigente, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 02.04.2025;

Ritenuta la propria competenza a provvedere nel merito;

Presenti: n. 20 consiglieri comunali

Con i seguenti voti dei consiglieri comunali presenti, espressi in forma palese per alzata di mano

Favorevoli: n. **17 consiglieri comunali**

Contrari: 0

Astenuti: n. 3 consiglieri comunali, nelle persone di Fiacco Vito, Mercogliano Carla, Iasevoli Marco.

DELIBERA

Di confermare il Piano Finanziario 2024 – 2025 validato dall'Ente territorialmente competente (ETC), denominato A.T.O. NA3, a mezzo determinazione del Direttore Generale n. 27 del 17.04.2024.

Di quantificare in € 9.731.463,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2025.

Di approvare, per l'anno 2025, le tariffe della TARI relative all' anno 2025, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e utenze non domestiche che si allegano al presente provvedimento, rispettivamente, sotto le lettere A) e B) quali parti integranti e sostanziali della presente, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario.

Di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale d icui al vigente art. 19, comma 7, del D.Lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5 %.

Di dare, altresì, atto che risultano dovute, insieme alla TARI e al TEFA, le seguenti componenti perequative, che non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:
UR1 per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza, per anno;
UR2, per la copertura delle agevolazioni riconosciute a seguito di eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza, per anno;
UR3, da applicarsi a decorrere da 1° gennaio 2025, per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'agevolazione di cui al DPCM 21/01/2025, pari ad € 6,00 per utenza.

Di stabilire, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento TARI, le seguenti agevolazioni per le utenze domestiche:
riduzione del 75% della tassa rifiuti per i nuclei familiari con ISEE inferiore o uguale ad 6.000,00 euro;
riduzione del 25% della tassa rifiuti per i nuclei familiari con ISEE superiore a 6001,00 fino ad euro 9.530,00;
il cui costo stimato di tali agevolazioni pari a €. 300.000,00 è finanziato con specifiche autorizzazioni di spesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della Legge n. 147/2013.

Di stabilire che suddette agevolazioni si andranno a sommare all'agevolazione bonus Tari 2025, prevista dall' art. 57-bis, comma 2, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 e disciplinata dal DPCM 21/01/2025, n. 24.

Di dare atto che, qualora non venga attuata l'erogazione del "Bonus sociale rifiuti" previsto dall'art. 57-bis, comma 2, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, attraverso l'introduzione della componente perequativa UR3 per la copertura degli oneri relativi, le agevolazioni di cui al punto 6 saranno comunque garantite, trovando copertura nel bilancio comunale nella seguente misura:

- riduzione del 100% della tassa rifiuti per i nuclei familiari con ISEE inferiore o uguale a € 6.000,00
- riduzione del 50% della tassa rifiuti per i nuclei familiari con ISEE superiore a € 6.000,00 e fino a € 9.530,00

Fermo restando che l'erogazione delle suddette agevolazioni avverrà nel limite della copertura finanziaria di 300.000,00 euro, come previsto dalle specifiche autorizzazioni di spesa.

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 17, comma 4, del Regolamento Comunale per la disciplina della TARI, le modalità di accesso alle agevolazioni saranno stabilite con successivo atto della Giunta Comunale.

Di confermare il Piano Finanziario 2024 – 2025, approvato dall'Ente territorialmente competente A.T.O. NA3, a mezzo determinazione del Direttore Generale n. 27 del 17.04.2024.

Di incaricare l'Ufficio Entrate a provvedere alla trasmissione, per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione delle Finanze del Ministero dell'Economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16- 08-2021).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

Visto l'art. 134, comma quarto, del D.Lgs. n. 267/2000;

Presenti: n. 20 consiglieri comunali

Con i seguenti voti dei consiglieri comunali presenti, espressi in forma palese per alzata di mano

Favorevoli: n. **17 consiglieri comunali**

Contrari: 0

Astenuti: n. 3 consiglieri comunali, nelle persone di Fiacco Vito, Mercogliano Carla, Iasevoli Marco.

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI ANNO 2025 E CONFERMA PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2024-2025 - ANNUALITÀ 2025

Di quanto innanzi è stato redatto il presente verbale, che letto ed approvato viene sottoscritto come segue:

f.to Il Presidente Maurizio Caiazzo	f.to Il SEGRETARIO GENERALE dott.ssa Marcella Montesano

Originale firmato ai sensi del disposto normativo di cui
agli art.20 e 23 ter del CAD e all' art 25 del regolamento Eidas N. 910/2014